

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1455 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*)

168

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 marzo 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1455 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mara LAPIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per l'esame del disegno di legge C. 1455 e abbinate, recante « Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere », ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia). Fa presente che il disegno di legge del Governo C. 1455, adottato come testo base dalla Commissione Giustizia, individua un catalogo di reati at-

traverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.

La violenza domestica e di genere viene ricondotta alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-*quinqies* del codice penale); atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale); lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma).

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione

orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale, che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 (si tratta, ad esempio, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza. Ricorda che, come evidenzia la relazione illustrativa, la modifica esclude ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, chiamata ad attivarsi immediatamente, senza alcuna possibilità di valutare se ricorrano o meno le ragioni di urgenza; viene, infatti, introdotta una « presunzione assoluta di urgenza ».

L'articolo 2 dispone che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Viene a tal fine inserito nell'articolo 362 del codice di procedura penale, relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, un nuovo comma 1-ter. Attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il pubblico ministero debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in tre giorni con riferimento al suddetto elenco di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere.

L'articolo 3 prevede che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività svolte. Viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del codice di pro-

cedura penale, sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal pubblico ministero, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).

L'articolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.

Fa presente, infine, che presso la Commissione di merito è in corso di svolgimento la votazione delle proposte emendative presentate e che, ai fini dell'espressione del parere che la Commissione Affari sociali è chiamata a esprimere, si riserva di valutare le eventuali considerazioni che potranno emergere dalla discussione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.